

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la l.r. n. 2/1962;
- VISTO il vigente C.C.R.L. della Regione Siciliana – personale con qualifiche non dirigenziale;
- VISTO il decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214/2011;
- VISTA la circolare Prot. n. 73152 del 17/05/2012 dell'ex Servizio 1° del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale;
- VISTA la vigente normativa in materia pensionistica;
- VISTO il D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 – non notificato – di annullamento del D.D.G. n.002417 del 16/05/2017 con il quale il Sig. Lercara Francesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], era stato autorizzato a permanere in servizio al fine del raggiungimento del limite minimo per il diritto a pensione, non oltre il 70° anno di età, e con risoluzione del rapporto di lavoro – senza diritto a pensione - del medesimo dipendente a decorrere dal 21/03/2019;
- VISTO il D.D.G. n. 001083 del 15/03/2019 con il quale, in accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. Lercara Francesco, è stata disposta la sospensione temporanea – per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data del medesimo decreto (15/03/2019) – degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019, con conseguente mantenimento in servizio del predetto dipendente al fine di definire presso il Fondo Pensioni Sicilia la pratica di ricongiunzione e/o riscatto di periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.G. n. 003877 del 18/06/2019 con il quale, in accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. Lercara Francesco, la sospensione temporanea - disposta con D.D.G. n. 001083 del 15/03/2019 - degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 è stata prorogata fino al 15/09/2019, con conseguente mantenimento in servizio del medesimo dipendente al fine di definire presso il Fondo Pensioni Sicilia la pratica di ricongiunzione e/o riscatto di periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.G. n. 005193 del 29/08/2019 con il quale - a seguito del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 (ricongiunzione ai fini di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/79 per complessivi aa. 05 mm. 00 gg. 04) , emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – il Sig. Lercara Francesco è stato autorizzato a permanere in servizio fino al 21/10/2019 per il raggiungimento del limite minimo di anzianità contributiva pari ad anni 20 per il diritto a pensione, tranne eventuali interruzioni e/o sospensioni dal servizio, e comunque non oltre il 70° anno di età;
- VISTO il D.D.G. n. 006017 del 30/09/2019 con il quale è stato annullato il superiore D.D.G. n.005193/2019 e, contestualmente, la sospensione temporanea degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 - già disposta con i DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019 e 003877 del 18/06/2019 – è stata ulteriormente prorogata fino al 15/12/2019, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco, al fine di riesaminare il D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 emesso dal Fondo Pensioni Sicilia per periodi contributivi gestiti dall'INPS;

VISTA la nota prot. n. 39548 del 28/11/2019 con la quale il Fondo Pensioni Sicilia ha comunicato ai Servizi 3 e 7 di questo Dipartimento F.P. *“che non è ancora pervenuto da parte della sede INPS di Palermo il tabulato relativo al Sig. Lercara Francesco e quindi non è ancora possibile procedere alla rettifica del Decreto di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79 n. 2221 del 07/08/2019.”*;

RITENUTO pertanto di dovere prorogare ulteriormente la sospensione temporanea, già disposta con i più volte richiamati DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019, 003877 del 18/06/2019 e 6017 del 30/09/2019, degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 fino al 15/06/2020, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco fino alla predetta data, al fine di consentire al Fondo Pensioni Sicilia di procedere alla rettifica del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L.29/79 per periodi contributivi gestiti dall'INPS;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la sospensione temporanea degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 - già disposta con i DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019, 003877 del 18/06/2019 e 6017 del 30/09/2019 - è ulteriormente prorogata fino al 15/06/2020, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco nato a [REDACTED] il [REDACTED] fino alla predetta data, al fine di consentire al Fondo Pensioni Sicilia di procedere alla rettifica del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79 per periodi contributivi gestiti dall'INPS.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 09 DIC. 2019



F.to IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM
Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio